



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Emotrasfusione: ultime sentenze

Autore: Redazione | 20/04/2021



Peggioramento delle condizioni di salute; risarcimento del danno alla salute; emotrasfusione con sangue infetto; responsabilità extracontrattuale del ministero della Salute; responsabilità della struttura sanitaria per emotrasfusione e contagio da virus HCV.

Patologia conseguente all'emotrasfusione

Per i danni lungolatenti, derivanti da patologie contratte in ambito sanitario e che richiedono un periodo di incubazione prima della manifestazione esterna e visibile anche solo medicalmente, è comunque necessario evitare che il danneggiante risulti esposto sine die a possibili azioni risarcitorie, di talché ai fini del decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno deve essere preso in considerazione quale dies a quo quello dell'effettiva conoscenza da parte del soggetto leso della patologia e del nesso eziologico riconducibile (come nel caso di specie, avente ad oggetto la patologia virale dell'epatite C) all'**emotrasfusione subita durante un ricovero**.

Tribunale Napoli sez. X, 08/02/2021, n.1216

Danni da emotrasfusioni e responsabilità del Ministero della salute

In ipotesi di lesione alla salute conseguente ad emotrasfusione di sangue infetto (per omessa rilevazione sierologica della presenza del virus), la **responsabilità del Ministero della salute** deriva dal generale precetto dell'articolo 2043 c.c., per danno derivante da comportamento non provvedimentale della pubblica amministrazione ovvero per violazione di regole di comune prudenza ovvero di leggi o regolamenti a cui l'Amministrazione è vincolata.

Tribunale L'Aquila, 01/12/2020, n.555

Termine di prescrizione per l'azione di risarcimento

In tema di danni da emotrasfusione, la manifestazione dell'intenzione di ottenere comunque il risarcimento del danno, contenuta nella richiesta di informazioni circa la proposta domanda di indennizzo previsto dalla legge, costituisce atto di interruzione della prescrizione, in quanto idoneo a costituire in mora il debitore della prestazione risarcitoria.

Cassazione civile sez. III, 17/11/2020, n.26189

Contagio da emotrasfusione

In caso di **patologie** contratte a seguito di **emotrasfusioni** o di somministrazioni di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della decisione, le quali hanno consentito di indentificare e nominare le **malattie** tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica.

In altri termini, il collegamento probabilistico, vale a dire il nesso causale, tra la somministrazione del sangue infetto e la patologia insorta, deve essere valutato non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui è stata effettuata la trasfusione, attraverso una valutazione ex ante, che attiene al profilo soggettivo della colpa, ma ex post sulla base di quelle acquisite al tempo dell'osservazione, che hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche.

Corte appello Napoli sez. VIII, 10/07/2020, n.2554

Trasfusione del sangue infetto e danno

Al fine di accedere alle transazioni per i danni da emotrasfusione o al connesso istituto dell'equa riparazione del danno, per gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla sussistenza del nesso di causalità tra il danno e il decesso, dovendo ritenersi sufficiente che l'accertamento medico, secondo le modalità indicate dall'art. 2 d.m. n. 132/2012, abbia riguardato il nesso di causalità tra la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione con emoderivati infetti e il danno che ne sia derivato.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 27/03/2020, n.3685

Rifiuto di sottoporsi all'emotrasfusione

Nella valutazione del risarcimento del danno da sinistro stradale non può essere riconosciuta una riduzione del 50% dell'ammontare dell'indennizzo per il decesso della vittima che si è rifiutata di sottoporsi a emotrasfusione.

Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, n.515

Decesso di un soggetto affetto da virus contratto a seguito di emotrasfusione

In caso di **patologia** ingravescente dal possibile esito letale che determini un'invalidità espressa nei gradi percentuali dei "barèmes" medico legali, l'aggravamento delle condizioni del danneggiato costituisce la mera concretizzazione del rischio, già considerato nella scala dei gradi di invalidità, di un'evoluzione peggiorativa eziologicamente riconducibile all'**originaria infermità** e, perciò, non integra un ulteriore danno biologico risarcibile, a meno che al tempo dell'accertamento il successivo evento dannoso, ancorché riconducibile all'originaria lesione, fosse sconosciuto alla scienza medica e, quindi, non considerato dai "barèmes".

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento - in aggiunta al danno biologico precedentemente accertato e liquidato - del pregiudizio derivante dal **peggioramento delle condizioni di salute** e, poi, dal decesso di un soggetto affetto da virus HCV contratto a seguito di emotrasfusione, trattandosi di avveramento di un prevedibile rischio di aggravamento della patologia epatica originaria).

Cassazione civile sez. III, 14/11/2019, n.29492

Risarcimento del danno da emotrasfusione

In tema di risarcimento del danno da emotrasfusione (epatite), "la Compensatio lucri cum damno" tra l'**indennizzo** corrisposto al danneggiato e il risarcimento del ministero per l'omessa adozione di misure di emovigilanza, integra un'eccezione rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello tuttavia, resta onere di chi la invoca dimostrarne il fondamento.

Cassazione civile sez. III, 10/09/2019, n.22528

Emotrasfusione di sangue infetto

A fronte di un danno alla salute conseguente ad emotrasfusione di sangue infetto per omessa rilevazione sierologica della presenza del virus, la responsabilità del Ministero della Salute deriva dal generale precetto dell'art. 2043 c.c., per danno derivante da comportamento, non provvedimento, della Pubblica Amministrazione ovvero per violazione di regole di comune prudenza ovvero di leggi o regolamenti a cui l'Amministrazione è vincolata. Il citato Ministero ha, infatti, diverse competenze, nonché poteri di vigilanza sulla preparazione e sull'impiego di emoderivati e di controllo sulla sicurezza dei protocolli attuati.

Le omissioni nell'esercizio del potere attribuitogli allo scopo di tutelare la salute pubblica sono a fondamento, pertanto, della responsabilità extracontrattuale del Ministero per violazione di interessi giuridicamente rilevanti.

Corte appello Bari sez. lav., 20/06/2019, n.1531

Responsabilità dell'ospedale per emotrasfusione

In tema **responsabilità** della struttura sanitaria per emotrasfusione e contagio da virus HCV, risponde per **inadempimento contrattuale la struttura ospedaliera** che abbia effettuato delle trasfusioni di sangue ad una paziente senza aver eseguito sulla sacca di sangue i controlli imposti dalla normativa vigente all'epoca dei fatti (nella specie: nessuna annotazione e nessuna etichetta erano stati apposti nella cartella clinica) e per aver omesso di trascrivere nella cartella clinica il motivo della trasfusione (nella specie: gli unici dati di laboratorio presenti nella cartella clinica erano normali) e la provenienza del sangue (nella specie: non c'è alcuna richiesta nella cartella clinica).

Tribunale Reggio Calabria sez. II, 21/03/2019, n.482

Lesione dell'integrità fisica a causa di emotrasfusione: l'indennizzo

L'importo del danno biologico nella misura accertata dalla **consulenza tecnica di**

ufficio, risultando molto inferiore all'indennizzo previsto dall'art. 1 comma 2 e 3 Legge 210/1992, percepito da parte appellante, non può essere riconosciuto per non incorrere in una duplicazione non consentita, infatti, in caso di lesione dell'integrità fisica dovuta ad emotrasfusione e somministrazione di sangue infetto, l'indennizzo di cui all'art. 1 comma 2 e 3 L. 210/1992 debba essere scorporato dal risarcimento del danno, onde evitare un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico del Ministero della Salute due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

Corte appello Genova sez. I, 15/03/2019, n.366

L'accertamento della Commissione medico-ospedaliera

In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l'**accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione**, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero.

Tribunale Roma sez. II, 08/02/2019, n.2898

Indennizzo per emotrasfusione

In tema d'indennizzo per emotrasfusione, il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale, di cui all'art. 5, comma 3, L. 25 febbraio 1992, n. 210, ha natura perentoria.

Tribunale Foggia sez. lav., 06/02/2019, n.774

Indennizzo del danno da emotrasfusioni

In tema di indennizzo del danno da emotrasfusioni, è decisiva, da parte di chi lo richiede, la consapevolezza del superamento di una soglia minima di indennizzabilità, costituita dalla presenza di una patologia causalmente ascrivibile ad una emotrasfusione.

Corte appello Venezia sez. lav., 30/10/2018, n.511

Giurisdizione del giudice amministrativo

In tema di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di transazione del danneggiato o il silenzio serbato su detta istanza non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull'interesse all'osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, sicché l'impugnazione del diniego non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ma in quella del giudice amministrativo.

Consiglio di Stato sez. III, 11/06/2018, n.3512

Contagio da emotrasfusione

In tema di individuazione del decorso della prescrizione quinquennale della azione risarcitoria per contagio da emotrasfusione contro il ministero della Salute, commette un errore di sussunzione e, dunque, di falsa applicazione della norma dell'articolo 2935 del codice civile, il giudice del merito che ravvisi nel danneggiato la consapevolezza o la esigibilità della stessa riguardo alla ascrivibilità del contagio alla trasfusione e, dunque, il dies a quo della prescrizione, nel fatto che dal referto che abbia diagnosticato una malattia da **contrazione di virus** di Hcv risulti che in sede di anamnesi il medesimo abbia dichiarato di avere subito anni prima una trasfusione, qualora dal referto non emerga la indicazione da parte del medico redigente della ascrivibilità della malattia diagnosticata alla **trasfusione** e non risulti un grado di conoscenze mediche del danneggiato tale da giustificare la percepibilità di essa. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura civile).

Cassazione civile sez. III, 31/05/2018, n.13745

Danni da emotrasfusione

In tema di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di transazione del danneggiato non comporta conseguenze sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull'interesse all'osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, pertanto l'impugnazione del diniego non rientra nella giurisdizione ordinaria, bensì in quella del Giudice amministrativo.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 30/05/2018, n.1372